



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

7/2013

GENNAIO/7/2013 (*)

18 Gennaio 2013

**IL 29.1.2013 SCADE IL TERMINE
ENTRO IL QUALE I SOGGETTI CHE
NEL MOD. UNICO 2012 / IRAP 2012
HANNO RICHIESTO A RIMBORSO IL
CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE
POSSONO MODIFICARE LA SCELTA
EFFETTUATA.**

Come noto, ***la modifica da rimborso in compensazione del credito erariale***, da fare entro 120 giorni dal termine di presentazione del modello Unico, ***è prevista dal nuovo comma 8-ter, inserito nell'articolo 2, del***

DPR 322/1998, dall'articolo 7, comma 2, lettera i), del decreto legge 70/2011 (legge 106/2011).

Tale normativa stabilisce che ***i contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO ovvero il mod. IRAP a credito,*** richiedendo lo stesso a rimborso, ***possono presentare una dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta sulla destinazione del credito stesso, "optando" per l'utilizzo in compensazione.***

Tale dichiarazione integrativa va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Considerato che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la dichiarazione modello Unico 2012 andava presentata entro il 1[^] ottobre 2012, ***il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame scade il 29/01/2013.***

La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia entro il 30.12.2012), posto che la stessa è considerata valida. Anche in tal caso il termine di presentazione della "nuova" dichiarazione scade il 29.1.2013.

La modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione è possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o in parte.

Va evidenziato che il citato comma 8-ter fa riferimento esclusivamente alle ***"dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive", rimanendo esclusa dal campo di applicazione della normativa in esame la "dichiarazione IVA".***

Per quanto riguarda l'IVA, per completezza della trattazione, si ricorda che ai fini della suddetta imposta **sono applicabili le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 06/05/2011,** in

base alle quali è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito IVA, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98, **"non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo"**, quindi per la dichiarazione IVA/2012 **il termine ultimo per operare la rettifica della destinazione del credito è individuato**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **alla data del 30/09/2013**.

INDICAZIONI OPERATIVE

Dal punto di vista operativo, **al fine di rettificare la richiesta di rimborso secondo le modalità sopraesposte nel modello Unico e Irap è stata inserita nel frontespizio la nuova casella "Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 – ter D.p.r 322/98)"**.

In sostanza, la casella in questione dovrà essere barrata al fine di variare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore		Eventi eccezionali

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata, oltre che per la modifica della destinazione del credito da richiesta di rimborso a compensazione, anche per la correzione di errori od omissioni, in luogo della predetta casella va barrata quella denominata

"Dichiarazione integrativa a favore" ovvero "Dichiarazione integrativa".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC